







## **REGIONE ABRUZZO**

# Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

## Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

### POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE IV – Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio
OT 4"Sostenere il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"
Priorità d'investimento 4.b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

Obiettivo specifico 4.2 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili"

### Linea di azione 4.2.1

Avviso Pubblico per "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza"

### Dotazione finanziaria 8.000.000,00 Euro

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014

Art. 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

## Indice

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI	STATO .5
ARTICOLO 4 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVI	5
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	7
ARTICOLO 6 – INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI	8
ARTICOLO 7 – REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ	9
ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI	10
ARTICOLO 9- SPESE NON AMMISSIBILI	12
ARTICOLO 10- DURATA DEL PROGETTO	13
ARTICOLO 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	13
ARTICOLO 12 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. FUNZIONI E NOMINA	13
ARTICOLO 13 - CRITERI E PROCEDURE DI RICEVIBILTÀ E AMMISSIBILITÀ CANDIDATURE	
ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI	15
ARTICOLO 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	17
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	17
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	21
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO	22
ARTICOLO 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	23
ARTICOLO 20 – VARIAZIONI E MODIFICHE	23
ARTICOLO 21 - REVOCHE	24
ARTICOLO 22 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	25
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26
ARTICOLO 24 – TUTELA DELLA PRIVACY	26
ARTICOLO 25- NORME TRANSITORIE E FINALI	26
ARTICOLO 26 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26

### Articolo 1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

- 1. In attuazione dell'Azione 4.2.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020, il presente Avviso intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le PMI che, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino interventi di efficientamento energetico per l'autoconsumo finalizzati ad un uso più razionale delle risorse energetiche.
- 2. L'obiettivo dell'Avviso è di coniugare sostenibilità ambientale e competitività, accompagnando le imprese nella direzione dell'industria sostenibile in coerenza con la Carta di Pescara e, più in generale, con la Strategia Europea 2020. L'Avviso finanzia, tra gli altri, l'utilizzo della metodologia del *Life Cycle Assessment* al fine di valutare gli impatti ambientali associati ai processi, ai prodotti e alle attività delle imprese, identificando e quantificando i consumi di energia e le emissioni nell'atmosfera in termini di *carbon footprint*.
- 3. Il presente Avviso contribuisce, altresì, alla realizzazione della strategia *Industry 4.0* incentivando investimenti che favoriscano il miglioramento delle performance di intensità energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita del prodotto.
- 4. Il bando dà attuazione all'Asse IV "Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio" del Programma Operativo Regionale dell'Abruzzo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015 ed in particolare alla seguente Azione: IV.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".
- 5. Il risultato atteso da conseguire al 2023 con la dotazione di cui all'Azione 4.2.1 è un diffuso efficientamento energetico delle imprese in termini di:

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	1.720 Tonnellate equivalenti CO <sub>2</sub>
Capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	3 MW
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile	265 Tep/anno

- 6. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo.
- 7. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 8. La Regione Abruzzo garantisce, ai sensi dell'art. 7 del Reg.(UE) 1303/2013, che nella preparazione ed attuazione del presente Avviso sono state adottate le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Si precisa che l'uso del genere maschile nell'Avviso e nella relativa modulistica, per indicare le persone, è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

### **Articolo 2 - DEFINIZIONI**

1. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014.

**Unità operativa oggetto dell'investimento:** sede/unità locale nella disponibilità dell'impresa a destinazione di uso non abitativa dove il beneficiario svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento; l'unità operativa, identificata catastalmente nell'Allegato I, deve essere presente nella visura camerale.

Le **categorie di imprese** di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'Allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:

- Micro Impresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
- Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Media Impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

**Avvio del progetto:** data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, in ogni caso successiva alla data di presentazione della candidatura, fatta eccezione per lavori e studi preparatori<sup>1</sup> che, ai sensi dell'art. 2 (23) del Reg. 651/2014, non sono considerati come avvio dei lavori.

**Efficienza energetica**: quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Carbon footprint: misura che esprime in  $CO_2$  equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra anidride carbonica ( $CO_2$ ), metano ( $CH_4$ ), protossido d'azoto ( $N_2O$ ), idrofluorocarburi (HFCs), esafluoruro di zolfo ( $SF_6$ ) e perfluorocarburi (PFCs) - associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un'organizzazione o un servizio. La  $tCO_2$ e (tonnellate di  $CO_2$  equivalente) permette di esprimere l'effetto serra prodotto da questi gas in riferimento all'effetto serra prodotto dalla  $CO_2$ , considerato pari a 1 (ad esempio il metano ha un potenziale serra 25 volte superiore rispetto alla  $CO_2$ , e per questo una tonnellata di metano viene contabilizzata come 25 tonnellate di  $CO_2$  equivalente).

**Audit energetico o diagnosi energetica**: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici ed a riferire in merito ai risultati.

**Energia primaria:** energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

Zone assistite 107, par. 3, lett. c del Trattato: nr. 35 Comuni Abruzzesi inseriti nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (Decisione della Commissione Europea C(2016) 5938 del 23.9.2016): Alanno, Ancarano, Atessa, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Chieti, Collepietro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cupello, Fossa, Gissi, L'Aquila, Manoppello, Monteodorisio, Mozzagrogna, Navelli, Nereto, Paglieta, Pescosansonesco, Pietranico, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Salle, San Demetrio ne' Vestini, San Salvo, Scafa, Scoppito, Sulmona, Torano Nuovo, Turrivalignani.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 196/2008 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione) sono ammissibili le spese direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione.

## Articolo 3 – ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

- 1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente", art. 38 del medesimo Regolamento UE.
- 2. Il competente Servizio della Direzione Generale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni sintetiche ed il testo integrale della misura d'aiuto ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014, comprese le sue modifiche (artt. 5.2 e 5.3 del presente Avviso), insieme a un link che consente l'accesso al testo integrale della misura di aiuto, e pubblica la misura di aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
- 3. I provvedimenti di concessione degli aiuti danno conto della preventiva consultazione del RNA ed indicano i codici identificativi rilasciati dallo stesso RNA. Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto.
- 4. I provvedimenti di liquidazione degli aiuti danno conto dell'avvenuta acquisizione della visura sul RNA relativa alla clausola Deggendorf per ciascun beneficiario.
- 5. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- 6. I Soggetti proponenti sono tenuti a prendere espressa visione delle condizionalità ex ante aiuti di stato riportate nell'**Allegato IV** al presente Avviso.

## Articolo 4 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 1. Sono finanziabili <u>Progetti di efficientamento energetico</u> presentati da micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, classificate secondo la definizione di cui Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in possesso, alla data di presentazione della Domanda di finanziamento (**Allegato I**), a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a) avere la sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo entro la data della prima erogazione dell'agevolazione;
  - essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel Registro delle imprese come attive da almeno il 1° gennaio 2016; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
  - c) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 nei settori indicati nell'Allegato V al presente Avviso. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento; la Regione Abruzzo provvederà direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa;
  - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - e) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

- i. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- ii. non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- iii. non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- iv. non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
- f) che l'impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che l'impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- h) che l'impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- j) che l'impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- k) che l'impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- che l'impresa non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..;
- m) che l'impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6, par.2 del Reg. 651/2014);
- n) che l'impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- o) che l'impresa è in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di aiuto superiore ad euro 150.000,00 (rif. Art. 83 D. Lgs.159/2011);

- p) che l'impresa abbia la disponibilità dell'unità operativa oggetto dell'intervento di efficientamento energetico. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, in fase di candidatura è necessario autodichiarare il titolo di disponibilità e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del proprietario/comproprietario all'esecuzione degli interventi sull'involucro edilizio oggetto di domanda;
- q) che l'impresa possieda la capacità tecnico-amministrativa e finanziaria (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. d del Reg. 1303/2013);
- r) che l'impresa dichiari di realizzare esclusivamente interventi di efficientamento energetico per autoconsumo;
- s) che l'impresa dichiari che il progetto di efficientamento energetico non prevede interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore;
- t) che l'impresa dichiari la conformità del Progetto alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2. L'impresa all'atto della candidatura (Allegato IV) deve altresì:
  - i. dichiarare di non essere impresa in difficoltà ai sensi del Art. 2 paragrafo 18) Reg. (CE) n. 651/2014;
  - ii. dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf), a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
  - iii. impegnarsi ad aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della Sovvenzione.
- 3. L'Amministrazione regionale accerta la veridicità delle informazioni relative alla clausola Deggendorf mediante specifica visura presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato che contiene la *black list* delle imprese soggette a recupero.

### Articolo 5 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

- 1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € 8.000.000,00 a valere sull'Azione 4.2.1.
- 2. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di candidature ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso Pubblico.
- 3. La Regione si riserva, tuttavia, la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, a valere sull'azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020, per lo scorrimento della graduatoria.
- 4. L'ammontare complessivo di ciascun Progetto di efficientamento energetico presentato non deve essere inferiore a 25.000 Euro di spesa ammissibile, IVA esclusa. <u>Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.</u> Il contributo pubblico massimo concedibile in favore di ciascuna impresa è pari a € 200.000,00.
- 5. Le imprese che intendono attuare Progetti di efficientamento su più unità operative devono presentare distinte candidature, una per ogni unità operativa.

6. L'agevolazione prevista dall'Avviso viene concessa nella forma tecnica di una Sovvenzione.

### Articolo 6 – INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI

Le agevolazioni previste dal presente Avviso riguardano investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 38<sup>2</sup> del Regolamento (UE) 651/2014.

Sono finanziabili Progetti di efficientamento energetico afferenti uno o più delle seguenti Linee di intervento, articolate nelle tipologie riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Linee di Efficientamento finanziabili	Elenco tipologie finanziabili
Linea A: Efficientamento dei sistemi	Rifasamento elettrico
produttivi	Modifiche del sistema produttivo (ciclo, macchinari o componenti) con interventi specifici di riduzione dei consumi elettrici
Art. 38 Reg. 651/2014	Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato
	Coibentazioni compatibili con i processi produttivi
	Modifiche del sistema produttivo (ciclo, macchinari o componenti) con interventi specifici di riduzione dei consumi termici
	Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature
	Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore
Linea B: Efficientamento delle strut-	Isolamento dell'involucro opaco dell'edificio: pareti laterali esterne/interne (es.
ture	rivestimento a cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, com-
	prese le coperture, ovvero di tutte le superfici opache disperdenti
Art. 38 Reg. 651/2014	Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate
	Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimen-
	tati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da pompe di
	calore ad alta efficienza
	Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a
	collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno
	nel sistema di riscaldamento dell'immobile
	Sistemi di building automation e sistemi di controllo per l'illuminazione e la
	climatizzazione interna mediante timer, sensori di luminosità, presenza, mo-
	vimento, concentrazione di umidità, CO <sub>2</sub> o inquinanti
	Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio
	dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce naturale, etc.)

Sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo e quelli obbligatori per le imprese (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.), o necessari

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Pag. 8 di 28

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

<sup>1.</sup> Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

<sup>2.</sup> A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
 Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

<sup>4.</sup> L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.

<sup>5.</sup> L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

<sup>6.</sup> L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore; sono altresì esclusi gli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per autoconsumo e gli impianti per la cogenerazione.

## Articolo 7 – REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

- 1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi alle PMI nel rispetto dell'art 38 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
- 2. Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all'art. 1, par. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 operanti nei seguenti settori:
  - a. pesca e dell'acquacoltura;
  - b. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
    - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - c. carboniero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio).
- 3. Se un'impresa operante nel settore escluso di cui alle precedenti lettere opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651/2014, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.
- 4. Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 5. L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
- 6. Ai sensi dell'art. 6 del Reg (UE) 651/2014 gli aiuti sono esentati se hanno un effetto di incentivazione. Per le imprese il requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio dell'investimento. La domanda di finanziamento deve riportare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:
  - a) nome e dimensioni dell'impresa;
  - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  - c) ubicazione del progetto;
  - d) elenco dei costi del progetto;
  - e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- 7. La quota pubblica di finanziamento del progetto viene calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 38 del Reg (UE) 651/2014:

Linee di intervento	Reg. 651/2014	Intensità m	ax di aiuto
		Piccola impresa	Media impresa
Linee A) e B)	Art. 38	50%	40%
	Maggiorazione del 5% zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell'Avviso)	55%	45%
	Art. 38, par. 6		

- 8. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del Reg. 651/2014, gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del citato regolamento possono essere cumulati:
  - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
  - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento di esenzione.
- 9. Il rispetto del divieto di cumulo è verificato, sia ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III, sia ai fini del rispetto delle soglie di cui all'art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., attraverso le visure previste dal RNA ovvero, nelle more della completezza delle informazioni sullo stesso RNA, in sede di verifiche di I livello in loco mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.
- 10. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto quali, a titolo esemplificativo:
  - le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente (c.d. "Ecobonus") istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e poi prorogate di anno in anno da ultimo fino al 31 dicembre 2016 con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
  - gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (c.d. "Conto Termico") che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
  - gli incentivi previsti dal D.M. del 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016 riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico.
- 11. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal "super ammortamento" e dall'"iper ammortamento" di cui all'Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento".

### Articolo 8 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dall'Avviso e, come meglio dettagliato dal Reg. (UE) 651/2014, all'art. 38, paragrafo 3, lett. a), coincidono con i costi totali dell'investimento connessi al progetto di efficientamento energetico.

Sono ammesse le spese di cui al presente articolo solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità che saranno fissati dal Regolamento statale sull'ammissibilità delle spese, attualmente in corso di approvazione, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate e direttamente riconducibili alle finalità dell'Avviso:

- a) spese relative all'acquisto ed installazione di MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, COM-PONENTI dei sistemi produttivi e/o delle strutture, SISTEMI, PROGRAMMI INFORMATICI, nuovi di fabbrica, ovvero mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Sono ricomprese in tale categoria anche gli investimenti a maggior contenuto trasformativo, diretti alla sostenibilità della produzione in termini di risparmio energetico nell'ambito della strategia Industria 4.0 quali, a titolo esemplificativo, sistemi robotizzati "intelligenti", hardware e software per il telecontrollo energetico, soluzioni per il monitoraggio dei consumi energetici, componenti e sistemi automatizzati basati sull'*Internet of Things* (IoT) ai fini dello sviluppo sostenibile. In "Componenti" rientrano anche le spese per fornitura, installazione e posa in opera necessarie all'adeguamento energetico degli involucri edilizi di cui alla Linea B dell'art. 6 del presente Avviso.
- b) spese per OPERE EDILI ed impiantistiche strettamente necessarie e inscindibilmente connesse alla realizzazione del Progetto di efficientamento energetico e ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento; tali spese non possono superare il 20% del totale della spesa ammissibile.
- c) SPESE TECNICHE, purché strettamente legate al Progetto di efficientamento e necessarie per la preparazione o esecuzione, relative a progettazione, direzione lavori, regolare esecuzione dell'intervento, collaudo, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, sia per impianti sia per involucri edilizi, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di € 10.000,00 e comunque non superiori al 7% dell'investimento ammissibile, con obbligo di produrre in sede di rendicontazione tutti gli elaborati, vistati, se del caso, dalle autorità competenti;
- d) SPESE PER STUDI ENERGETICI purché strettamente legate al Progetto di efficientamento e necessarie per la preparazione o esecuzione, quali:
  - d1. Attestato di Prestazione Energetica APE *ante operam* e *post operam* da redigersi ai sensi della normativa vigente. Le spese sono riconosciute nella misura massima complessiva di € 2.000,00 con obbligo di produrre, in sede di rendicontazione, l'Attestato di Prestazione Energetica;
  - d2. Audit energetico *ante e post operam* per PMI, escluse quelle a forte consumo di energia³, eseguito in conformità alla norma UNI CEI EN 16247 da soggetti certificati da Organismi accreditati da ACCREDIA o da soggetti certificati quali Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), ESCo e Auditor Energetici accreditati in base alle norme UNI CEI applicabili, fino ad un massimo complessivo di € 5.000,00 con obbligo di produrre in sede di rendicontazione l'audit energetico predisposto sulla base delle linee guida e dei prospetti di calcolo dell'ENEA⁴;
  - d3. Consulenza *ante e post operam* relativa alla metodologia del *Life Cycle Assessment*, anche in combinazione con la *Carbon Footprint*, per la quantificazione delle emissioni di  $CO_2$  e degli altri "gas serra" (espressa in  $CO_2$  equivalente) associate ai processi, ai prodotti e alle attività aziendali. Le spese sono riconosciute nella misura massima complessiva di  $\in$  5.000,00 con obbligo di produrre, in sede di rendicontazione, autocertificazione corredata da relazione tecnica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 102/2014, le imprese a forte consumo di energia soggette all'obbligo di diagnosi energetica sono le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013. L'impresa energivora è esonerata dall'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativa-enea.pdf http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche

Le spese di cui alla presente lettera d) SPESE PER STUDI ENERGETICI devono essere fatturate da soggetti esterni<sup>5</sup> all'impresa e sono riconosciute nella misura massima di € 10.000,00; tali spese devono altresì riferirsi a studi redatti da professionisti abilitati e/o società, esperti in materia ambienta-le/energetica. L'ammissibilità di tale categoria di spese è subordinata alla previsione e attuazione di un progetto di efficientamento energetico.

### e) PERIZIE TECNICHE GIURATE:

- e1. di un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, da produrre in sede di rendicontazione, attestante la completa realizzazione dell'investimento, l'attinenza e congruità delle spese sostenute. La perizia deve redigersi sulla base dello schema che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata); la spesa è ammissibile nel limite massimo di € 3.000,00;
- e2. di un tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, attestante il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico post intervento su base annua, da redigere sulla base dello schema che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata obiettivi energetici); la spesa è ammissibile nel limite massimo di € 2.000,00;
- f) POLIZZA FIDEIUSSORIA<sup>6</sup> ai fini della richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 16, punto 5.

### Articolo 9- SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a) fatturate o comunque riferibili ad una data anteriore rispetto alla data di avvio del progetto;
- b) fatturate/effettuate, pagate e/o quietanzate successivamente alla data di conclusione del progetto finanziato di cui al successivo art. 10;
- c) relative ad investimenti obbligatori o necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
- d) relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Avviso (es. eccedenti l'autoconsumo, relative a fonti energetiche rinnovabili, etc), ovvero non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficientamento energetico (es. ampliamenti volumetrici);
- e) riferiti ad investimenti (es. di mera sostituzione) che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente Avviso (risparmio energetico; riduzione emissioni etc.);
- f) relative a costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria);
- g) relative ad acquisizione di impianti e/o di opere tramite contratti di locazione finanziaria;
- h) sostenute per l'acquisto di qualsivoglia veicolo/mezzo/macchina operatrice;
- i) relative a interessi passivi, concessioni ed oneri, inclusi gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- j) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- k) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:

 dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DPR 196/2008 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione) "Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione"

Pag. 12 di 28

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per soggetti esterni all'impresa si intendono soggetti in posizione di "terzietà", vale a dire non facenti parte della compagine societaria né legati all'impresa da un rapporto di lavoro subordinato

- ii. da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci:
- iii. da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- iv. da fornitore diverso da chi ha effettivamente eseguito l'opera o la prestazione.
- inerenti l'acquisizione di software non direttamente funzionali al Progetto di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus;
- m) inerenti attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari, ecc.;
- n) inerenti i beni usati, non durevoli e di consumo corrente;
- o) inerenti beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- p) inerenti la predisposizione della Domanda di finanziamento o della rendicontazione.

### Si precisa inoltre quanto segue:

- i. per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- ii. in tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario;
- iii. al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione.

### **Articolo 10- DURATA DEL PROGETTO**

- 1. Il progetto deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda, tuttavia sono ammissibili le spese *ante operam* di cui al precedente art.8, lett. d) (spese per studi energetici) effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito <a href="http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020.">http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020.</a>
- 2. Il progetto finanziato deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, salvo eventuali proroghe, di durata complessiva non superiore a 3 mesi, autorizzate dalla Regione previa richiesta adeguatamente motivata. Nelle ipotesi di scorrimento della graduatoria, i progetti idonei devono essere conclusi entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, salvo proroghe.
- 3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari.

## Articolo 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Le candidature devono essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 11/01/2018 e sino alle ore 12:00 del 26/02/2018 **tassativamente**, pena l'esclusione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

seguendo scrupolosamente le indicazioni tecniche ivi riportate.

- 2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
- 3. La documentazione obbligatoria costituente la candidatura, la cui mancanza determina inammissibilità della stessa, è la seguente:
  - a) Domanda di Ammissione al finanziamento con atto di impegno (**Allegato I**), in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa;
  - b) Piano economico di dettaglio (**Allegato II a**) sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa e **da allegare anche in formato excel**;
  - c) Piano economico generale (**Allegato II b**) sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa e **da allegare anche in formato excel**;
  - d) Scheda tecnica dell'intervento (Allegato III), sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente in materia ambienta-le/energetica, contenente:
    - descrizione tecnica dettagliata dell'intervento di efficientamento energetico;
    - report dei consumi effettivi energetici e delle emissioni riferiti alla media del triennio 2014-2016 (nel caso in cui l'impresa sia stata costituita dopo l'1/1/2014 si prende a riferimento l'anno solare intero 2015 e/o 2016 successivo a quello di costituzione);
    - obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di potenza e produzione di energia e di riduzione delle emissioni di climalteranti, da valutarsi su base annua alla conclusione dell'investimento (pagamento del saldo).

La stima dei consumi post intervento è da effettuarsi a parità di condizioni di esercizio/industriali attuali:

- quali, ad esempio, invarianza quantità prodotte, periodo di riscaldamento/raffrescamento, giorni di lavoro, etc.;
- descrizione delle fonti e dei parametri utilizzati per la misurazione e la stima degli obiettivi del progetto di efficientamento;
- tempi di realizzazione degli interventi;
- autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
- e) dichiarazione di aiuti in esenzione con disposizioni per l'ottemperanza delle condizionalità ex ante aiuti di stato ai sensi del Reg. 651/2014, debitamente firmati, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante (**Allegato IV**);
- f) un preventivo, timbrato e firmato dal fornitore, per ciascuna spesa di investimento di cui all'art. 8 lett. a), b), c) e d) dell'Avviso e computo metrico estimativo per le opere edili ed impiantistiche;
- g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa;
- h) fotocopia di un documento di identità in corso in corso di validità, del firmatario della Scheda tecnica dell'intervento (**Allegato III**).
- 4. La Domanda di Ammissione al finanziamento, i Piani economici, la Scheda dell'intervento e la Dichiarazione di aiuti in esenzione devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
- 5. Qualora in relazione alla stessa unità operativa, regolarmente censita nella visura C.C.I.A.A, vengano presentate più domande, viene considerata ammissibile, se valida, esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale.

### Art. 12 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. FUNZIONI E NOMINA

- Per la valutazione delle Domande di Ammissione al finanziamento, il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può essere composta da esperti individuati all'interno della Regione oppure all'esterno. Qualora fossero individuati dipendenti della Regione Abruzzo, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.
- La conclusione dell'attività istruttoria deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

## Articolo 13 - CRITERI E PROCEDURE DI RICEVIBILTÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDA-TURE

Il Sevizio "Competitività e attrazione degli investimenti", verificata dalla piattaforma la ricevibilità delle candidature, le consegna alla Commissione di cui all'Art.12, la quale procede alle verifiche di ammissibilità.

- 1. Non sono <u>ricevibili</u> le candidature pervenute sulla piattaforma oltre il termine indicato nell'art. 11.1 o trasmesse con modalità diverse da quanto disposto nel precedente art. 11.1.
- 2. Non sono ammissibili le candidature:
  - a) prive anche di uno solo dei documenti <u>obbligatori</u> di cui all'articolo 11.3 e delle relative firme; l'assenza dei preventivi obbligatori determina l'inammissibilità della relativa spesa;
  - b) che risultino illeggibili;
  - c) non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio" di cui al co. 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) non rispondenti alle finalità dell'Avviso con riferimento alle tipologie degli interventi finanziabili e/o riferibili ad aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione Europea già adottate anche se non sono ancora entrate in vigore e/o relative ad investimenti non finalizzati all'autoconsumo e/o non direttamente identificabili come legate ad interventi di efficientamento energetico ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) 615/2014;
  - e) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Avviso;
  - f) presentate per un importo inferiore a quello indicato all'art. 5.4 del presente Avviso;
  - g) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante;
  - h) afferenti, in relazione alla singola candidatura, a più unità operative;
  - difformi dalle istruzioni tecniche riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

## Articolo 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI

- 1. Le candidature che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito da parte della Commissione di cui all'Art. 12.
- 2. La conclusione dell'attività istruttoria deve avvenire entro 60 giorni dal suo avvio, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
- 3. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano

inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio Regionale.

4. Alle candidature sono assegnati i punteggi secondo i seguenti criteri:

Macro	Criteri	Parametri/indicatori	Rif.	Punti
criteri				
	Efficienza	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra espressa in termini	di Tonnel- All. III	fino a 25
ä	energetica	late equivalenti CO <sub>2</sub> :		punti
erven		Stima della riduzione emissioni complessive annue di tCO <sub>2</sub> equivalenti pos <sup>7</sup> /finanziamento pubblico richiesto	st-intervento	
iit		(tCO <sub>2</sub> e/Euro) x 1.000		
Ē		Il punteggio, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il segu	ente:	
n n		- riduzione fino a 0,050 punti 5		
03 a		- riduzioni da 0,051 a 0,100 punti 10		
Ö		- riduzioni da 0,101 a 0,150 punti 15		
razi )		- riduzioni da 0,151 a 0,200 punti 20		
ntegi punti		- riduzioni oltre 0,200 punti 25		
Qualità progettuale intrinseca, e integrazione con altri interventi (max 70 punti)		Diminuzione stimata del consumo annuale di energia primaria prodott fossile espressa in termini di Tonnellate equivalenti Petrolio:	a da fonte All. III	fino a 25
intrins (n		Stima post intervento <sup>8</sup> della riduzione di energia primaria prodotta da fo le/finanziamento pubblico richiesto	onte fossi-	1
ale		(Tep/euro) x 1.000		
ţţ.		Il punteggio, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il segu	ente:	
ago.		- riduzione fino a 0,030 punti 5		
r pr		- riduzioni da 0,031 a 0,060 punti 10		
ılit		- riduzioni da 0,061 a 0,090 punti 15		
Sus		- riduzioni da 0,091 a 0,120 punti 20		
		- riduzioni oltre 0,120 punti 25		
<b>(A</b> )	Qualità della	Articolazione complessiva della proposta	All. III	fino a 20
	proposta progettuale	Presenza di interventi afferenti le Linee A e B		punti
ii sa se	Grado di	Appartenenza dell'impresa a settori energivori	All. IV	10 punti
lenza agli indicatori di ione e di risultato, così altre finalità specifiche (max 30 punti)	efficacia dell'interven to			
li ind i risu alità punt	Integrazione ambientale e	Possesso della certificazione Ambientale (ISO 14001)	All. I	5 punti
Rispondenza agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche (max 30 punti)	persegui- mento degli obiettivi Eu- ropa 2020	Possesso registrazione <b>EMAS</b>	All. I	5 punti
Rist eali ome	-	Qualità delle fonti utilizzate per la stima dei consumi pre e post interve	ento All. III	Fino a 10
~ £ 5		Il punteggio è assegnato sulla base della qualità delle fonti:		punti
<b>B</b>		<ul> <li>Certificazioni ISO 50001 o Audit energetici, di data non anteriore ad un a di presentazione della domanda: 6 punti;</li> <li>Altre fonti: fino a 4 punti.</li> </ul>	nno dalla data	

- 5. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute non idonee le candidature che a seguito della valutazione ottengano un punteggio inferiore a 25 punti, fermo restando il conseguimento di almeno 15 punti in relazione al macrocriterio di valutazione di cui alla lettera A.
- 6. In caso di parità di punteggio, si procede con i seguenti criteri di premialità: *Adesione alla Carta di Pescara* e *Contributo all'Attuazione delle Politiche Orizzontali*. Nello specifico, le candidature con lo stesso punteggio vengono inserite in graduatoria sulla base del grado di ammissione alla Carta di Pescara (DGR n. 502 del 21/07/2016) con il seguente ordine:

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si prende a riferimento la media annua relativa alla conclusione dell'investimento (pagamento del saldo).

- Livello avanzato;
- Livello intermedio;
- Livello base.

In caso di ex aequo, si procede con il seguente ordine di priorità:

- Imprese a titolarità femminile, ovvero imprese costituite in misura non inferiore al 60% da donne (per le società di capitali si considerano le quote di partecipazione) e/o i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- Numero di giovani *under* 30 e/o di disabili assunti a tempo indeterminato a partire dall'1/1/2016. Per giovani *under* 30 si intendono coloro che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di assunzione. Con riferimento alla disabilità non si considerano le assunzioni obbligatorie disposte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le menzionate assunzioni devono essere mantenute per tutta la durata del Progetto.
- 7. Persistendo parità di punteggio, viene finanziata l'iniziativa che risulti essere stata acquisita anteriormente sulla piattaforma informatica di cui all'art. 11.

### Articolo 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1. A conclusione dell'iter valutativo di competenza della Commissione di valutazione, viene predisposta la graduatoria di merito con indicazione delle candidature finanziate e di quelle non finanziabili, nonché un elenco delle candidature escluse e di quelle non idonee ai sensi del precedente art.14.
- 2. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" procede all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e dell'ammissione a finanziamento delle candidature, fino a concorrenza delle risorse disponibili. È previsto il finanziamento parziale del progetto il cui contributo concedibile non trovi completa capienza all'interno della dotazione finanziaria dell'Avviso. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Della graduatoria viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020.
- 3. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti esclusi la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

### Articolo 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- 1. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del competente Servizio, pena la decadenza dal contributo, il beneficiario deve confermare la volontà di attuare l'intervento con dichiarazione da inviare a mezzo PEC.
- 2. A ciascun progetto finanziato viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) che viene comunicato dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso. Detto CUP è interrelato al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- 3. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il proponente, a pena di decadenza, deve produrre, entro la data fissata per l'accettazione dell'ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica trasmessa dal Servizio "Competitività e Attrazione degli investimenti" unitamente alla succitata Comunicazione di ammissione a finanziamento.

- 4. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
  - a) la prima quota a titolo di anticipazione/acconto;
  - b) la seconda quota a titolo di saldo.
- 5. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:
  - **5.1)** La prima quota di contributo, pari al 40% del contributo pubblico concesso, può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.
    - 5.1.1) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo *a titolo di anticipazione*, il modulo di richiesta deve essere trasmesso in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it ed in forma cartacea a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Passolanciano 75 65125 Pescara, utilizzando l'apposito Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (richiesta Anticipazione/Acconto), unitamente a:
      - fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale. La polizza può essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.
    - 5.1.2) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo *a stato di avanzamento*, deve dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili.

La richiesta deve essere trasmessa in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it ed in forma cartacea a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Passolanciano 75 - 65125 Pescara, utilizzando l'apposito Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Richiesta anticipazione/acconto), corredato della seguente documentazione:

- a) Relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Relazione descrittiva intermedia).
- b) Prospetti riepilogativi delle spese sostenute e del contributo richiesto, secondo i Modelli che saranno resi disponibili dall'Amministrazione regionale (Moduli spese sostenute), da produrre sia in PDF che in formato excel editabile, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento:
- c) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, debitamente annullati secondo le modalità di cui al successivo art. 16.1 lett. e) del presente Avviso;
- d) Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziazione degli addebiti;
- e) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, dei report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;

- f) (eventuale) A.P.E. (art. 8.3, lett. d, nr. i);
- g) (eventuale) Audit energetico per PMI (art. 8.3, lett. d, nr. ii);
- h) (eventuale) Autocertificazione corredata da relazione tecnica su LCA e/o Carbon footprint (art. 8.3, lett. d, nr. iii);
- i) (eventuale) I SAL nel caso ricorrano opere murarie;
- j) (eventuale) in caso di opere edili/murarie: copia dei titoli abilitativi edilizi (CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380/2001 ed indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- k) (eventuale) in caso di opere impiantistiche: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n.
   37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- (eventuale) nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda: documentazione dimostrativa del titolo di disponibilità dell'immobile e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile contenente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 3 anni dalla data di conclusione dei lavori;
- m) (eventuale) idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, delle coperture di amianto e/o degli impianti oggetto di sostituzione;

**5.2) Il saldo del contributo** è erogato dietro presentazione di apposita richiesta trasmessa in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo <a href="mailto:dpg015@pec.regione.abruzzo.it">dpg015@pec.regione.abruzzo.it</a> ed in forma cartacea a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Passolanciano 75 - 65125 Pescara, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Richiesta di saldo), entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione regionale per provati motivi, allegando quanto segue:

- a) Relazione descrittiva finale secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Relazione descrittiva finale) nella quale indicare le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi alla data di presentazione della richiesta di saldo; tale relazione deve essere corredata di tutti gli output prodotti;
- b) Prospetto riepilogativo delle spese complessivamente sostenute, secondo il modello che sarà reso disponibile dalla Regione Abruzzo, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizio e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) Perizia tecnica giurata, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata), rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
- d) Perizia tecnica giurata secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata), rilasciata da tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, attestante il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico post intervento su base annua:
- e) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, debitamente annullati secondo le modalità di cui al successivo art. 16.1 lett. e) del presente Avviso;
- f) Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziazione degli addebiti;
- g) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, dei report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;

- a) (eventuale) A.P.E. (art. 8.3, lett. d, nr. i);
- b) (eventuale) Audit energetico per PMI (art. 8.3, lett. d, nr. ii);
- c) (eventuale) Autocertificazione corredata da relazione tecnica su LCA e/o Carbon footprint (art. 8.3, lett. d, nr. iii);
- d) (eventuale) Stato finale, in luogo del I SAL, nel caso ricorrano opere murarie;
- e) (eventuale) in caso di opere edili/murarie: copia dei titoli abilitativi edilizi (CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380/2001 ed indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- f) (eventuale) in caso di opere impiantistiche: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- g) (eventuale) nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda: documentazione dimostrativa del titolo di disponibilità dell'immobile e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile contenente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 3 anni dalla data di conclusione dei lavori;
- h) (*eventuale*) idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, delle coperture di amianto e/o degli impianti oggetto di sostituzione;
- i) (*eventuale*) Dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario, o degli alti comproprietari dell'immobile, relativa all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
- 6. **Prima di ognuna delle erogazioni** del contributo, di cui al comma 5 del presente articolo, è necessario acquisire da parte dell'Amministrazione regionale concedente, qualora intervengano variazioni, una **nuova dichiarazione sostitutiva** sugli aiuti in esenzione redatta secondo lo schema di cui **all'Allegato IV**.

### Articolo 17 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

- 1. La rendicontazione, sia in itinere (per stato di avanzamento), sia finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto al precedente Articolo 16 e deve essere prodotta in forma cartacea ed in formato elettronico (PDF e Excel editabile). Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio "Competitività e Attrazione degli investimenti" procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.
- 2. Al termine della verifica, il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti":
  - a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello e, in caso di esito positivo, procede alla liquidazione delle quote o del saldo del contributo spettante;
  - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di 1° livello.

- 3. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste, entro **90 giorni** dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa completa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
- 4. L'aiuto è accreditato su apposito conto corrente indicato da ciascun beneficiario.

### Articolo 18 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

- 1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto, a pena di revoca del contributo, a:
  - a) realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato, e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, fermo restando l'investimento minimo di € 25.000,00;
  - b) mantenere per tutta la durata del progetto i requisiti previsti per l'accesso all'aiuto stesso;
  - c) aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della Sovvenzione;
  - d) adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - e) apporre su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa presentati a rendiconto pena il mancato riconoscimento della spesa stessa - apposito timbro (realizzato a carico del beneficiario), recante la seguente dicitura:

"Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 - Azione
4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnolo-
gie ad alta efficienza"

<u>CU</u>	P:				 	 	 <u></u>
mpo	rto i	mpu	tato	: €	 	 	 

- f) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- g) fornire al Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento, alla rendicontazione ed ai controlli;
- h) presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- i) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 19;
- j) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- k) garantire il rispetto dei vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per tre anni dal pagamento finale al beneficiario;
- accompagnare con specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera;
- m) annullare e conservare l'originale della marca da bollo il cui numero identificativo seriale è stato indicato sulla Domanda di finanziamento;

n) ultimare il progetto di investimento entro i termini previsti, salvo proroga che può essere concessa dall'Amministrazione regionale previa motivata istanza da parte del beneficiario.

### Articolo 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 1. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni nei confronti dei beneficiari al fine di verificare la corretta realizzazione degli investimenti relativi all'efficientamento energetico, nonché la regolarità dei procedimenti.
- 2. Ai fini del monitoraggio, i beneficiari si impegnano a fornire al Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento, alla rendicontazione ed ai controlli.
- 3. I beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo, sia interni sia esterni all'Amministrazione regionale, presso le sedi interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di efficientamento energetico.
- 4. Prima dell'erogazione dei contributi, il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria.
- 5. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti a verifiche in loco da parte degli Uffici preposti ai controlli.
- 6. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 7. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014-2020.

### Articolo 20 - VARIAZIONI E MODIFICHE

- 1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, il beneficiario può, entro i 3 (tre) mesi antecedenti il termine fissato per la conclusione del progetto, avanzare richiesta di variazione in ordine alle spese ammissibili approvate, fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la specifica voce.
- 2. Tale richiesta di variazione del progetto di investimento deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta ad esplicita autorizzazione, dalla Commissione di cui all'art. 12 da concedersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'Amministrazione regionale verifica il rispetto delle seguenti condizioni:
  - livello complessivo di spesa non inferiore al 70% dell'importo ammesso alle agevolazioni;
  - livello minimo di spesa pari a € 25.000,00 iva esclusa;
  - rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
  - rispetto dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

3. In ogni caso, variazioni in aumento dell'investimento approvato non determinano un aumento del contributo pubblico concesso.

### **Articolo 21 - REVOCHE**

- 1. Costituiscono cause di *revoca totale* delle agevolazioni:
  - a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
  - b) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali;
  - c) la mancata conclusione degli investimenti ammessi alle agevolazioni entro il termine stabilito per l'ultimazione del progetto, salvo proroghe;
  - d) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto non risulti più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, la stessa sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni, fermo restando il rispetto del livello minimo di spesa ammissibile pari a € 25.000,00;
  - e) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - f) in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1, lett. a) del presente Avviso, la mancata apertura - alla data della prima liquidazione dell'aiuto – della sede oggetto dell'intervento nel territorio della Regione Abruzzo.
  - g) qualora, in sede di rendicontazione e/o di controlli, non risultino realizzati e mantenuti attività, obiettivi e/o requisiti, oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria:
  - h) qualora dalla Visura Deggendorf emerga l'inserimento del beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea, e la restituzione non avvenga entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione;
  - qualora alla conclusione del progetto non risultino raggiunti gli obiettivi di efficientamento energetico oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14, in relazione al contributo erogato, fatti salvi i soli casi di forza maggiore e scostamenti non superiori al 20%, debitamente comprovati;
  - j) il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
  - k) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Beneficiario;
  - l) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Beneficiario;
  - m) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" entro e non oltre i termini assegnati dall'Amministrazione regionale;
  - n) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.L.gs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
  - o) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per effetto del cumulo sugli stessi costi ammissibili, venga superata

l'intensità massima prevista dal Regolamento di esenzione (art. 7.9 i lett. b), nel qual caso l'aiuto viene revocato per la parte eccedente.

- 2. Costituiscono cause di *revoca parziale* delle agevolazioni:
  - a) il mancato rispetto, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dal pagamento finale al beneficiario, del vincolo di stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. 1303/2013:
    - cessazione o rilocalizzazione dell'unità produttiva interessata dall'investimento al di fuori della Regione Abruzzo;
    - cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito all'impresa;
    - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

- 3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
- 4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
- 5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

### Articolo 22 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- 1. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" può chiedere al beneficiario di produrre un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione descrittiva finale di cui all'art. 16, punto 5.2, lett. a) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–2020.
- 2. Nell'implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare al paragrafo 2.2, punti 1 e 2. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
  - l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
  - il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario deve:

- fornire, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocare, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 dell'Allegato XII, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

### Articolo 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, Piergiorgio Tittarelli.
- 3. Il Responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Attrazione di Nuovi Insediamenti Industriali, Contrasto alla Delocalizzazione, Adriano Marzola.
- 4. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2307 e inviando FAQ ai seguenti indirizzi di posta elettronica: <a href="mailto:dpg015@regione.abruzzo.it">dpg015@regione.abruzzo.it</a> oppure <a href="mailto:dpg015@pec.regione.abruzzo.it">dpg015@pec.regione.abruzzo.it</a>.

### Articolo 24 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### Articolo 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 2020, nel documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.01.2016, nonché nel SIGECO approvato con DGR 395 del 18 luglio 2017 e nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione POR FESR Abruzzo 2014-2020 approvato con determinazione direttoriale n. DPA/130 del 11.08.2017.
- L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

## Articolo 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono esser realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto programmato con il POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali, regionali e specifiche di riferimento. Normativa europea:

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interano in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ai fini della definizione di PMI, così come modificato e integrato dal Reg. (UE) 2017/1084 adottato della Commissione Europea il 14 giugno 2017;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 204 2020;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Programma Operativo Regionale (di seguito POR) 2014 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale (di seguito FESR) della Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 e approvato con DGR n^ 723 del 9 settembre 2015;

### Normativa nazionale:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii..
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato in G.U. il 27-08-2017;

### Normativa regionale:

- DGR 395 del 18 luglio 2017, recante "POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Designazione Autorità di Gestione Unica FERS-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FERS e POR FSE Abruzzo 2014-2020";

- Determinazione Direttoriale n. DPA/130 del 11.08.2017 di approvazione del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione POR FESR Abruzzo 2014-2020".

### Normativa specifica:

- Comunicazione della Commissione sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 Suppl. Ordinario n.81);
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (G.U. 18 luglio 2014, n. 165);
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", relativamente alla tabella di conversione di cui all'allegato I.

### Allegati per la candidatura:

Allegato I - Domanda di finanziamento

Allegato II a - Piano economico di dettaglio

Allegato II b – Piano economico generale

Allegato III – Scheda tecnica dell'intervento

Allegato IV - Dichiarazione Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014

Allegato V – Codici ATECO e settori energivori